



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loreta Dorigo  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15232/2011 promossa da:

GIANCARLO PITTELLI (C.F. PTTGCR53B09C352Q), con il patrocinio dell'avv. BARATTO MARINA e dell'avv. CARBONE GIACOMO (CRBGCM64L01H501K) VIA MILANO, 15 BIS 88100 CATANZARO; elettivamente domiciliato in VIA PRIV. C. BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. BARATTO MARINA

ATTORE

contro

LUIGI DE MAGISTRIS , con il patrocinio dell'avv. RIPA MARCO (RPIMRC64R19C352C) GALLERIA TRIESTE, 5 35121 PADOVA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

e

CHIARELETTERE EDITORE SRL, con il patrocinio dell'avv. BEDUSCHI PAOLO, elettivamente domiciliato in Via Osti, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. BEDUSCHI PAOLO GUIDO

CONVENUTI

OGGETTO: diffamazione e risarcimento del danno.

CONCLUSIONI: precisate come da fogli allegati al verbale di udienza 5/11/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 7/3/2011 e 23/3/2011, Giancarlo Pittelli conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Chiarelettere Editore Srl e Luigi De Magistris, nelle rispettive qualità di editore e autore del libro dal titolo "*Assalto al PM*", con sottotitolo "*Storia di un cattivo magistrato*", pubblicato nell'aprile 2010.

Allegava la natura diffamatoria, lesiva del proprio onore e della reputazione, del contenuto dell'opera.

Chiedeva la condanna dei convenuti in solido al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati, quantificati nella complessiva somma di €500.000,00, o nella diversa somma ritenuta di



giustizia, da valutarsi in via equitativa; chiedeva altresì la condanna di controparti al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 legge n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera, o su altro quotidiano a diffusione nazionale, nonché su un quotidiano calabrese; chiedeva, infine, ordinarsi alla casa editrice la cessazione della pubblicazione e commercializzazione del libro, nonché il contestuale ritiro delle copie ancora in commercio.

Si costituivano all'udienza di prima comparizione i convenuti che eccepivano nel merito la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, esercitato su fatti e circostanze di interesse pubblico, rispondenti a verità e narrati con modalità continenti; il convenuto Luigi De Magistris, nella propria qualità in allora rivestita di membro del Parlamento europeo, formulava richiesta di immunità parlamentare, eccependo che l'opera contestata costituiva espressione del mandato politico ricevuto.

Il giudizio veniva quindi sospeso; preso in seguito atto del diniego di immunità da parte del Parlamento europeo, adottato con provvedimento del 28/3/2012, il processo veniva ritualmente riassunto dall'attore.

All'esito della trattazione -senza l'esperimento di attività istruttoria, ad eccezione dell'ordine di esibizione dei rendiconti dell'edizione cartacea ed elettronica del libro controverso- la causa era infine rimessa in decisione sulla precisazione delle conclusioni formulata dalle parti come in epigrafe.

II

Oggetto della domanda dell'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria del libro "*Assalto al PM*", con sottotitolo "*Storia di un cattivo magistrato*", di cui è autore Luigi De Magistris, ed editore la società Chiarelettere Editore Srl, opera da cui originano le dedotte lesioni all'onore e alla reputazione, con conseguente richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio.

L'attore allegava specificamente l'efficacia lesiva nei seguenti passaggi:

-*"Il gip Maria Vittoria Marchianò .. Ha preso la decisione già fortemente voluta dal difensore di Bonura, l'avvocato Giancarlo Pittelli, che rappresenta uno dei punti cardine del sistema politico-giudiziario affaristico di cui scrivo, poi divenuto parlamentare per meriti sul campo."* (pagg. 25-26);

-*"Quell'inchiesta ha scatenato l'ira dei colletti bianchi di Catanzaro e, prontamente, il sistema politico-giudiziario ha reagito, in particolare, attraverso il duo Pittelli-Chiaravallotti . Da un lato con l'aggiustamento dei processi: Giancarlo Pittelli è stato per anni colui il quale ha garantito gli equilibri politico giudiziari città, ma direi anche in altre parti del territorio calabrese; dall'altro iniziando una strategia di contrasto nei confronti dei magistrati, della polizia giudiziaria e dei testimoni scomodi e sgraditi al potere. Una tecnica che è stata perfezionata negli anni successivi. In tipico stile boss mafioso"* (pagg. 26-27);

-*"in tale contesto, un ruolo chiave l'ha avuto uno dei maggiori protagonisti dell'intreccio tra magistratura e poteri, l'avvocato e parlamentare Giancarlo Pittelli, che ha rapporti strettissimi con pezzi significativi della magistratura. Un personaggio in grado di "sistemare" addirittura processi. I legami oggettivi, inequivocabili, opachi, inquietanti. Avvocato di 'ndrangheta e di colletti bianchi. Un intoccabile"* (pagg. 58-59);

-in relazione ad una fuga di notizie in relazione a perquisizioni di prossima esecuzione, attuata direttamente dagli uffici del Palazzo di giustizia e in particolare dell'allora procuratore capo Lombardi, si dava atto dell'esistenza di "*un giro impressionante di telefonate che, tra l'altro, mostrava i rapporti strettissimi di Giancarlo Pittelli con una serie di magistrati, in particolare con lo stesso Lombardi, con Caterina Chiaravallotti -figlia dell'indagato Giuseppe- con magistrati della procura generale, tra cui in particolare Pietro D'amico, con il presidente dell'ufficio gip Antonio Baudi"* (pag. 89);



-in relazione all'indagine su reati commessi dalla magistratura della Basilicata, dava conto di una grave fuga di notizie avvenuta nell'imminenza di alcune perquisizioni a carico degli indagati, avvenuta in prossimità di un incontro tra "*l'avvocato Giancarlo Pittelli, l'onorevole Giuseppe Galati dell'UDC, ... Il procuratore Lombardi*" (pag. 113, dando poi conto che un'indagata, magistrato della DDA di Potenza, difesa proprio da Giancarlo Pittelli, aveva presentato un'istanza di avocazione del fascicolo presso la procura generale di Catanzaro (pag. 114);

- dava altresì conto che nell'inchiesta "Why Not", avente ad oggetto, tra l'altro il reato di costituzione di associazioni segrete, figurava tra gli indagati "*l'onnipresente Giancarlo Pittelli*".

Deve sin d'ora essere premesso e sottolineato che il testo controverso si occupava nelle 295 pagine di cui era composto dell'esperienza personale e professionale complessivamente vissuta dall'autore dall'epoca degli studi superiori ed universitari e sino al momento dell'abbandono della carriera di magistrato; i passaggi centrali del testo attengono, anche, agli anni in cui il convenuto svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nel corso della narrazione veniva dato ampio spazio alle molteplici inchieste sviluppate da De Magistris e alle conseguenze -processuali, disciplinari, mediatiche e politiche- che avevano accompagnato e seguito l'esercizio delle funzioni requirenti da parte dell'autore.

Il tema conduttore dell'intera narrazione può essere identificato nella volontà di rappresentare il basso livello di legalità che permeava la società calabrese all'epoca dei fatti e la ramificata esistenza di infiltrazioni delle associazioni criminali nella società civile e negli apparati istituzionali, e finanche nella magistratura, con la conseguente difficoltà ambientale di promuovere e portare a compimento approfondite indagini giudiziarie per reati contro la pubblica amministrazione, e non solo, commessi da tali sodalizi criminali.

Veniva altresì dato conto delle conseguenze, presentate come vendette o ritorsioni, che rappresentanti della polizia giudiziaria e della magistratura, primo tra tutti l'autore, avevano dovuto, in tesi, subire per aver cercato di svolgere con scrupolo il proprio dovere professionale.

In tale cornice narrativa Luigi De Magistris aveva modo di individuare nominativamente protagonisti della criminalità organizzata, professionisti, tra cui lo stesso Giancarlo Pittelli, e magistrati, indicati dall'autore quali partecipi di un pericoloso sodalizio "masso-criminali" in grado di condizionare non solo la vita sociale, ma anche le scelte istituzionali e finanche i procedimenti celebrati innanzi all'autorità giudiziaria calabrese.

E' bene premettere che l'oggetto della presente disamina non deve essere individuato nella complessiva rappresentazione di fatti e persone offerta dal libro, contrariamente a quanto prospettato da parte attrice, ma esclusivamente nei passaggi del testo che specificamente nominano o, comunque, rimandano alla persona dell'attore, valutati all'interno di quella stessa cornice narrativa.

Evidenziata la materia del contendere, rileva il Tribunale che non risulta contestata in atti la natura oggettivamente diffamatoria delle notizie pubblicate; devono quindi esaminarsi le eccezioni dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e di critica, rispettivamente sollevate dalla casa editrice convenuta e dall'autore.

### III

Nel caso in esame appaiono soddisfatte le condizioni della rilevanza per la collettività della pubblicazione del fatto oggetto della controversia, non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla conoscenza di ogni avvenimento inerente l'esistenza e lo sviluppo di inchieste giudiziarie per gravi titoli di reato, ivi inclusa la posizione che in ordine ad essi assumono i soggetti che a diverso titolo se ne occupano o ne sono interessati, e l'ambiente sociale in cui le stesse maturano.

Parimenti, non pare disattesa la correttezza dell'esposizione narrativa scelta dall'autore che, per quanto iperbolica in talune espressioni, trova giustificazione nella natura divulgativa dell'opera; essa non risulta essere trasmodata in espressioni ingiuriose o, comunque, in modi verbali costituenti una gratuita aggressione personale ai danni dell'attore.

Quanto alla verità dei fatti si osserva quanto segue.



E' noto che l'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera non è immediatamente sovrapponibile a quella che si compie tramite l'attività giornalistica; mentre quest'ultima trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive, l'opera storica è tutelata dall'art. 9 Cost. e si connota non tanto per la "creatività", definizione che più propriamente si attaglia all'opera letteraria, ma per l'affermazione di ideali e valori che l'autore utilizza per la lettura critica dei dati puramente "storici" di cui offre, per ciò stesso, una rappresentazione animata da una naturale carica di soggettivismo interpretativo; ne consegue che, affinché un'opera di saggistica assuma carattere diffamatorio, occorrerà che la trasmissione dell'orientamento culturale dell'autore, astrattamente in sé legittima, avvenga attraverso la descrizione dei dati storici diffamanti, utilizzati senza il rispetto del loro obiettivo e concreto verificarsi (cfr. Cass. Sez. 3, 31.3.2010, n. 7798).

Tanto premesso, si osserva che il libro in esame presenta natura "ibrida", partecipando sia della, pretesa, natura di saggio, laddove compendia complesse vicende sociali della Regione Calabria, sia dell'attività propria della cronaca giornalistica, riportando ed analizzando fatti di recente attualità; ne consegue che l'autore dell'opera, pur avendo il diritto di improntare la propria narrazione ad un taglio eminentemente soggettivo, non poteva prescindere dalla scrupolosa osservanza del principio di verità dei fatti di cronaca esposti; da ciò deriva che le "ricostruzioni critiche" degli avvenimenti di attualità non possono ritenersi scriminate ove offrano spazio a mere congetture di valenza diffamatoria, disancorate da dati reali o, peggio, fondate su fatti falsi o riportati in maniera incompleta od imprecisa; in presenza di siffatte connotazioni lo scritto non potrà dirsi giustificato.

Corre dunque l'obbligo di ricordare che, in via generale, il diritto riconosciuto dall'ordinamento dall'art. 21 Cost. costituisce ed integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite in quanto costituisca corretto esercizio del diritto di cronaca o di critica.

Per giurisprudenza assolutamente costante si afferma che il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore e alla reputazione, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) (cfr. *ex multis*: Cass. Sez. 3, 20/10/2009, n. 22190; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. [25157](#) del 14/10/2008 ).

Non può negarsi che l'esercizio del diritto di cronaca e di critica sia legittimo anche quando abbia ad oggetto le attività di indagine e giudiziarie e le valutazioni che ad esse conseguono in relazione a specifiche figure ed attività istituzionali interessate dagli accertamenti svolti dall'Autorità.

La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. così come dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque, soprattutto, sui modi d'esercizio del potere, qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 C.P. (come giustificazione), e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà (cfr. Cass. pen., n. 25138/2008).

All'interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai *mass media* il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi comprese l'amministrazione della giustizia e le implicazioni politiche e sociali che ne conseguono.

Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente, in altri termini, di escludere che essa si espliciti in aspre censure al potere costituito, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che essa è il "cane da guardia" (*watch-dog*) della democrazia e delle istituzioni (cfr. Cass. pen., n. 3674/2011).



Per tali ragioni, per costante giurisprudenza dei giudici di legittimità nazionale, nonché della stessa CEDU, si afferma che maggiore è il rilievo pubblico dell'attività esercitata, tanto più grande è l'imprecindibilità del dibattito collettivo e tanto più elevata la soglia dell'eventuale asprezza della critica e della satira ammissibili.

In ossequio a quanto determinato dalla Corte Suprema va, nello specifico, osservato che l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica riguarda il diritto di informare i cittadini sull'andamento delle attività giudiziarie a carico degli altri consociati, dato che *"è interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità"* caratterizzante la società in un determinato momento storico.

Ne segue che in caso di accertamenti giudiziari, ai soggetti coinvolti non può essere riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione e l'eventuale lesione perde il suo carattere di antiggiuridicità, purché i *"fatti in questione trovino rispondenza in quanto espresso dalle autorità inquirenti, ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che il limite della verità delle notizie si attegga come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da dimostrarsi vero, al fine dell'accertamento della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità dei fatti da questi desumibili"* (cfr. Cass. pen., 1 febbraio 2011, n. 3674, Pres. Calabrese, Rel. Bevere).

Quanto osservato trova applicazione non solo nei confronti dei soggetti sottoposti ad indagini, ma anche per quei cittadini comunque attinti dalle operazioni di polizia (di iniziativa o delegate dall'A.G.) e, più in generale, dall'attività giudiziaria, anche nei casi in cui non sia configurata a carico di questi ultimi alcuna ipotesi di reato.

Nelle fattispecie indicate il diritto alla diffusione della notizia (diritto ad informare) deve radicarsi nella inequivoca pertinenza della notizia afferente al soggetto con il tema di indagine o giudiziario trattato, da declinarsi sotto il profilo dell'essenzialità della notizia al dato di cronaca che si intende divulgare, cui corrisponde il diritto del pubblico ad essere informato di ogni dato essenziale di una notizia ritenuta di interesse pubblico.

Nell'individuare il limite dell'essenzialità della notizia risulta poi determinante il rilievo istituzionale eventualmente ricoperto dall'interessato, trattandosi di elemento potenzialmente idoneo a soddisfare *ex se* l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

#### IV

Fatta applicazione dei principi indicati, non può che giungersi all'affermazione nel caso di specie della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica.

Le notizie pubblicate interessanti Pittelli possono essere raggruppate in due gruppi: la partecipazione di Pittelli ai gruppi regionali di potere contigui, o comunque perseguiti finalità oggettivamente funzionali al fenomeno associativo criminoso del territorio, e il ruolo di avvocato, esercitato anche attraverso rapporti censurabili con la magistratura locale.

Costituisce fatto notorio che le associazioni criminose di 'ndranghenta attuino in Calabria un controllo territoriale mediante l'inserimento di propri affiliati, ovvero di fiduciari, nelle attività legali, realizzando un'attività sistematica di infiltrazione nel sistema sociale, anche istituzionale, di una parte del Paese (è sufficiente a tal fine consultare le relazioni annuali della Commissione parlamentare antimafia).

La circostanza non solo costituisce fatto notorio, ma, per ovvie ragioni, non è ignorabile da soggetti nati nel territorio di riferimento di una specifica realtà criminale di tipo associativo; a maggior ragione può e deve chiedersi a chi ricopre incarichi di rilievo pubblico, con maggior forza quanto più l'incarico sia di rilievo apicale, quale è quello parlamentare, l'assenza di zone d'ombra nella propria storia personale e professionale, in particolare nella sfera delle scelte professionali o, quantomeno, una lettura critica di eventuali inconsapevoli contatti avvenuti in passato con soggetti, oggetto di indagini giudiziarie



(ovviamente diversi da indagati assistiti nella propria qualità di difensore) poi rivelatesi contigui, se non inseriti a pieno titolo, nelle organizzazioni criminali operanti in un territorio identificabile quale proprio bacino elettorale.

La contestualizzazione storico-ambientale richiesta proprio da parte attrice impone quindi di valutare scelte professionali e relazioni alla luce del territorio di riferimento, delle pressioni ambientali e delle intimidazioni istituzionali che lo caratterizzano e, soprattutto, della assenza di una linea di immediata e netta demarcazione tra i membri della società civile e le associazioni criminose che vi operano.

Si afferma ancora che rientra nei diritti dell'autore riportare notizie -vere, di pubblico interesse, ed espresse in toni misurati- attribuendo alle stesse il rilievo che ritenga opportuno dare sulla base della propria inclinazione culturale, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia grandemente opinabile, alla luce del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero.

Al rilievo pubblico della persona cui le notizie afferiscono consegue il diritto dei lettori ad essere informati delle vicende, anche pregresse, idonee ad illustrare la personalità, il percorso professionale, lo sviluppo della carriera e l'ambito relazionale in cui agisce il soggetto pubblico, incluse la veicolazione al pubblico delle frequentazioni e delle possibili contiguità dal medesimo intrattenute.

In tale ambito si inseriscono a pieno titolo non solo i fatti di penale rilevanza, ma anche quelli di rilievo sociale, morale e politico.

Risulta dunque non dirimente -come preteso da parte attrice- appellarsi ad un certificato del casellario penale privo di annotazioni, sia pure in esito a pronunce dell'A.G. a sé favorevoli, al fine di attestare il diritto a non veder criticate le proprie scelte relazionali e professionali; parimenti non preclude alla diffusione della notizia la circostanza che il soggetto menzionato, pur coinvolto nelle indagini penali dispiegate, non sia stato attinto da misure restrittive, né alla fine sia stata promossa azione penale nei suoi confronti, fermo restando l'onere dell'autore di veicolare in chiaro le cennate circostanze, sì che la pubblicazione non ingeneri nel lettore la convinzione od anche solo il dubbio che l'Autorità giudiziaria abbia confermato la responsabilità penale dell'interessato quando ciò non corrisponda al vero.

Una affermazione di segno contrario comporterebbe una inaccettabile compressione del diritto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, con irreparabile *vulnus* alla vita democratica del Paese.

Orbene, pare eloquente a tal fine quanto attestato dall'A.G. nel decreto di archiviazione emesso in favore di parte attrice per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio ed altro, attestante la sussistenza di condotte, ancorchè ritenute prive di rilievo penale, caratterizzate da profili di criticità (quali movimentazione di ingenti somme di denaro contante per cassa, prive di causale giustificativa, nonché di discutibili contatti tra soggetti coinvolti delicate indagini penali e pubblici ufficiali; cfr. decreto di archiviazione 21.5.2008, Gip presso il Tribunale di Catanzaro, allegato dallo stesso attore alla memoria ex art. 183, comma sei, n.2 c.p.c.).

Le notizie pubblicate nel libro afferenti alla persona e all'attività professionale di Giancarlo Pittelli paiono del resto congruenti con le condotte ascritte all'attore nel decreto che disponeva il giudizio a carico del medesimo e di alti magistrati della Calabria, presunti sodali in gravi fatti di reato (corruzione in atti giudiziari ed altro) nel proc. n. 10590/07 R.G.N.R., ad oggi ancora pendente, secondo l'allegazione delle parti, presso il Tribunale di Salerno.

In esse si legge che Giancarlo Pittelli, in concorso con l'allora sottosegretario governativo Galati ed altri sodali, mediante la messa a disposizione di denaro ed altre utilità, avevano corrotto Lombardi Mariano e Murone Salvatore, rispettivamente procuratore capo e procuratore aggiunto della P.d.R. presso il Tribunale di Catanzaro, affinché rallentassero e in ultima analisi vanificassero le indagini in corso nei confronti dei primi e di altri sodali nei proc. n.1217/05/21 (cd. Poseidone) e n. 2057/06/21 (WHY NOT), originariamente in carico a Luigi De Magistris, mediante l'avocazione dei procedimenti, la separazione delle plurime posizioni soggettive in essi affrontate e la loro trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria ancora prima che il procedimento di avocazione fosse formalizzato ed eseguito, poggiando il provvedimento ablativo su un inesistente conflitto di interessi del P.M. precedente; attuata, altresì,



attraverso l'assegnazione dei fascicoli a magistrati che per inesperienza (uditore con funzioni) o per sovraccarico di lavoro non avrebbero potuto riprendere il filo dell'attività investigativa con tempestività ed efficacia (cfr. docc.1-14, convenuto De Magistris).

Il provvedimento dava conto degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari e dello spaccato che ne emergeva, di straordinaria gravità, configurando non solo un rapporto diretto e personale tra l'odierno attore, avvocato del Foro di riferimento ed i magistrati coinvolti, ma la sussistenza "già da tempo della messa a loro disposizione dei vertici della Procura di Catanzaro".

Orbene, la prospettazione dell'autore convenuto appare nella sostanza congruente con l'impianto accusatorio formulato dall'A.G. inquirente di Salerno.

Parte attrice si doleva, nello specifico, che l'informazione veicolata fosse fuorviante, non avendo controparte dichiarato che si trattava di mere ipotesi investigative, per di più sorrette da una prospettazione partigiana dell'autore che ne era anche parte in causa, avendo per contro offerto una rappresentazione di fatti narrati come veri e provati.

Ritiene il Tribunale che le doglianze attoree non possano essere condivise.

In primo luogo Luigi De Magistris sin dall'*incipit* del libro informava il lettore che avrebbe trattato della propria esperienza professionale -anche- in terra calabra e, in particolare delle "indagini" svolte, e non già di fatti accertati dall'A.G. con pronuncia definitiva e quindi assertivamente storicizzati.

A mero titolo esemplificativo si riportano i seguenti passaggi: "La prima indagine di un certo rilievo" (pag. 17), "l'indagine "Shock" riguardava reati gravissimi ..." (pag. 22), "Nell'inchiesta shock si percepiva tutto il peso tra politica e magistratura..." (pag.23), "se qualcuno degli indagati .." (*id.*), "dalle intercettazioni è emerso il coinvolgimento di magistrati ..." (pag.26), "l'indagine ... è stata la prima a esercitare un sistema marcio" (pag. 27), "(pag.29), "Ho avviato un'indagine ..." (pag.53) "il rapporto straordinario con la polizia giudiziaria" (pag.55), "nel 2004 è iniziata l'indagine Poseidone" (pag.80) e così via sino alla fine del libro.

In estrema sintesi, tutto il libro -al netto del capitolo introduttivo, relativo agli anni di studio- consta di un resoconto degli anni, circa cinque, trascorsi da De Magistris presso la Procura di Catanzaro e di quelli passati (tra la prima e la seconda esperienza in Calabria) presso la Procura di Napoli, con la rappresentazione delle indagini condotte, dei soggetti che erano stati sottoposti ad indagine e del substrato sociale sotteso alle condotte di reato perseguite.

In secondo luogo, l'autore non nascondeva l'estrema complessità fattuale e l'oggettiva controvertibilità delle vicende pubblicate, dando egli stesso conto delle plurime iniziative disciplinari e giudiziarie promosse a proprio carico sia dalle controparti processuali che dagli organi di autogoverno della magistratura.

Il libro riportava poi ampi estratti della requisitoria pronunciata contro De Magistris dal dott. Vito D'Ambrosio nel procedimento disciplinare conclusosi con una condanna del convenuto per i fatti narrati nel libro; in esso si accusava Luigi De Magistris di non rispettare le regole di rito con pregiudizio della difesa, di non essere leale con i dirigenti degli uffici e con i colleghi e di violare il dovere di riserbo, utilizzando i contatti privilegiati intrattenuti con gli organi di stampa per fare pubblicità alle proprie inchieste e a sé stesso.

L'autore dava altresì conto degli esiti positivi (e per sé frustranti) di numerosi procedimenti proprio in favore dei soggetti che aveva indagato da P.M.; riportava altresì la finale scelta di dimettersi nel 2009 dalla magistratura, nonché i provvedimenti di archiviazione emessi da altre A.G. in relazione ad alcuni degli esposti cui era stato fatto oggetto.

Giova poi sottolineare che le notizie relative all'esistenza di indagini afferenti l'estrema opacità di rapporti correnti tra parte attrice e soggetti istituzionali nel territorio di riferimento rispondevano a verità, corrispondendo al contenuto di atti giudiziari emanati sin dal 2007; appare dunque arbitrario ancorare alla data di emissione del provvedimento di rinvio a giudizio del Gup presso il Tribunale di Salerno, avvenuta il 17/12/2010, quindi poco tempo dopo la pubblicazione del libro, il discrimine delle notizie veicolate, come dedotto dall'attore.



Un lettore medio, anche non attento, era dunque posto nella condizione di percepire non solo la complessità delle vicende narrate, ma altresì l'acerrima opposizione, sia all'interno che all'esterno della magistratura, che le inchieste promosse da Luigi De Magistris avevano sollevato e delle conseguenze che ne erano derivate, ivi incluse le valutazioni negative dell'allora pubblico ministero e del lavoro da questi svolto, sino alla data di pubblicazione del testo (2010).

Certamente, a lato di ogni passaggio di indagine o disciplinare narrato ed in relazione a ciascuno di essi l'autore offriva la propria valutazione; né si può disconoscere che di ogni vicenda Luigi De Magistris offrisse un giudizio tecnico e sociale animato da un taglio interpretativo caratterizzato da una insopprimibile carica soggettiva.

Nondimeno, non ritiene il giudicante che, ferma restando la sostanziale congruità dei fatti di indagine trattati, le opinioni espresse dall'autore fossero in grado di immutare la corretta percezione delle vicende da parte del pubblico, costituendo corretto contrappeso alla narrazione soggettivizzante la specifica menzione dei procedimenti disciplinari cui era stato sottoposto l'allora magistrato e delle sanzioni disciplinari riportate, nonché dei menzionati esposti-denuncia.

In sintesi, deve ritenersi applicabile l'esimente del diritto di cronaca e di critica al testo esaminato, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno di spiegata da parte attrice.

L'acerrima conflittualità esistente tra le odierne parti processuali, la censurabilità, ognuno per la sua parte, delle condotte professionali dai medesimi mantenute in relazione ai fatti oggetto di causa costituiscono grave e giusto motivo per disporre ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite del presente giudizio

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per diffamazione proposta da Giancarlo Pittelli con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 7/3/2011 e 23/3/2011, nei confronti di Chiarelettere Editore Srl e Luigi De Magistris, nelle rispettive qualità di editore e autore del libro dal titolo "*Assalto al PM*";
- 2) rigetta ogni ulteriore e conseguente domanda dispiegata in atti;
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio

Milano, 5/2/ 2015

Il Giudice

